

COMUNE DI MONZA
CAPITOLATO SPECIALE

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA "CINEMA SOTTO LE STELLE" - EDIZIONI 2021 - 2022 - CIG 8674841142

Art. 1 - Oggetto della concessione di servizio

Costituisce oggetto del presente capitolato l'affidamento in concessione del servizio di organizzazione e gestione della rassegna cinematografica estiva "Cinema sotto le stelle" edizioni 2021 e 2022.

Art. 2 - Luogo di svolgimento del servizio

La rassegna cinematografica estiva dovrà tenersi a Monza, nel Cortile del Liceo Artistico Nanni Valentini, presso il complesso della Villa Reale di Monza.

Art. 3 - Durata

Il contratto è relativo alle edizioni 2021 e 2022 e il servizio in concessione dovrà essere reso nei seguenti periodi:

- Edizione 2021 - ogni sera da metà giugno a fine agosto 2021 circa;
- Edizione 2022 - ogni sera da metà giugno a fine agosto 2022 circa.

Il costo della manodopera incluso nell'importo del servizio è quantificato in € 5.040,00 per ciascuna edizione dell'evento, per un importo complessivo di € 10.080,00.

Le date sulla disponibilità dello spazio - cortile del Liceo Artistico Nanni Valentini - destinato allo svolgimento delle rassegne, saranno fornite dallo stesso istituto nel rispetto del calendario scolastico.

Le suddette date di inizio saranno puramente indicative e dipenderanno dalle disposizioni governative in atto, relative allo svolgimento delle attività oggetto del servizio.

Dalla comunicazione di avvio del servizio in concessione decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico dell'aggiudicatario.

Alla scadenza del contratto il rapporto si intende cessato senza bisogno di alcuna disdetta di una delle parti. In nessun caso il contratto potrà essere tacitamente rinnovato.

Art. 4 - Condizioni economiche


Il valore della concessione per le edizioni 2021 e 2022 è stimato in complessivi € 140.000,00 oltre IVA 22% (pari a € 70.000,00 annui, oltre IVA 22%).

A garanzia del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario il Comune corrisponderà al Concessionario un corrispettivo pari all'importo netto offerto in sede di gara, in base alla percentuale di sconto applicata all'importo massimo del corrispettivo quantificato in € 18.000,00 annui oltre IVA.

Pertanto, l'importo complessivo del corrispettivo, posto a base di gara, per le edizioni della rassegna cinematografica per gli anni 2021 - 2022, è pari a € 36.000,00 oltre IVA.

Il Concessionario avrà diritto a:

- trattenere i ricavi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso o derivanti dalla modalità alternativa di esecuzione del servizio;
- trattenere i ricavi derivanti da pubblicità, sponsorizzazione, contrattualizzando i rapporti in nome e per conto proprio;
- trattenere i ricavi derivanti dal servizio bar;
- trattenere i ricavi derivanti da eventi aggiuntivi, proposti dal Concessionario e accettati dal Comune.



Art. 5 - Descrizione del servizio

Il servizio affidato consiste nell'organizzazione e gestione della rassegna cinematografica estiva "Cinema sotto le stelle", comprensivo di:

- direzione artistica e gestione organizzativa, comprese le pratiche per il rilascio di permessi e autorizzazioni, realizzazione della struttura, gestione del personale;
- allestimento dell'arena cinematografica (compresi il trasporto, il carico e lo scarico a destinazione, il montaggio e lo smontaggio, il ripristino dei luoghi allo stato precedente all'evento, le luci, l'audio, le attrezzature, etc.) con una platea di massimo 600 posti nel rispetto delle disposizioni di legge, in particolare per la sicurezza pubblica (copricavi elettrici, ecc.);
- assolvimento di tutti gli adempimenti, anche economici, relativi ai diritti Siae ed Enpals;
- promozione della rassegna ivi compresa la realizzazione grafica e stampa del programma, previa condivisione dei comunicati stampa e della grafica della cartellonistica cittadina con il Comune di Monza;
- pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni e della tariffa per pubblicità temporanea.

La programmazione dovrà comprendere per ogni anno/edizione:

- anteprime in contemporanea con le uscite nazionali dei film;
- 1 (una) proiezione ad ingresso gratuito, sino ad esaurimento posti, la sera di ferragosto;
- proiezione di almeno n. 20 film d'autore (da indicare nel progetto tecnico);

Art. 6 - Impegni del Concessionario

Il Concessionario è tenuto a:

- a) garantire per tutta la durata della concessione la gestione della rassegna;
- b) rispettare le prescrizioni impartite dal Liceo Artistico Nanni Valentini, al fine di garantire l'eventuale contemporaneo svolgimento delle attività didattico-gestionali dell'Istituto stesso, assumendosi la responsabilità degli spazi utilizzati, secondo quanto stabilito con la Direzione dell'Istituto;
- c) espletare le pratiche SIAE e regolarizzare i corrispettivi dovuti;
- d) attivare il servizio cassa durante lo svolgimento delle serate con proprio personale;
- e) regolarizzare ogni onere retributivo, assicurativo, contributivo e previdenziale riguardante i tecnici e tutto il personale impiegato e/o incaricato che dovrà essere specializzato ed adeguato in relazione al servizio da svolgere;
- f) realizzare e installare gli allestimenti e arredi e provvedere alla manutenzione degli stessi;
- g) provvedere alla pulizia, riordino e sorveglianza delle aree in uso;
- h) qualora le disposizioni governative e/o regionali in materia di contenimento del contagio da COVID-19, in vigore al momento della realizzazione della rassegna cinematografica lo consentiranno, allestire e attivare il servizio punto ristoro dedicato, limitatamente alla durata dell'attività cinematografica;
- i) realizzare, per ogni edizione, la grafica di tutti i materiali promozionali (manifesti, locandine, pieghevoli con calendario della rassegna, etc.) previa condivisione del progetto grafico con il Comune;
- j) realizzare, per ogni edizione, la grafica dei pannelli monofacciali dei totem del Comune di Monza, aventi le seguenti dimensioni: formato pannello (bxh) cm 75x201; formato di stampa (luce netta): cm 69,5x195. Data la numerosità delle proiezioni, la grafica dei pannelli dovrà essere studiata in maniera tale che, suddividendo il periodo di programmazione in due parti, i pannelli possano comunicare l'intera rassegna;
- k) provvedere alla stampa e diffusione dei materiali di comunicazione di cui sopra, rispettando i seguenti quantitativi minimi:
- l) stampa ed affissione di n. 500 manifesti formato 70X100 (per ogni edizione);

- m) stampa e distribuzione di n. 10.000 pieghevoli con il calendario della rassegna in formato A4 (per ogni edizione);
- n) stampa ed installazione (solo per l'edizione 2022) di n. 10 pannelli monofacciali per i totem del Comune di Monza di cui alla precedente lettera j), installati in base alla suddivisione grafica effettuata ai sensi della già menzionata lettera j);
- o) predisporre quadri elettrici e impianti di collegamento dell'energia elettrica e copertura della relativa spesa per il periodo necessario alla realizzazione dell'iniziativa;
- p) predisporre la documentazione idonea al rilascio delle autorizzazioni e dei permessi necessari previsti per legge, produrre le certificazioni necessarie e assolvere tutte le pratiche volte alla positiva realizzazione ed esecuzione del servizio in oggetto e della gestione degli spazi interessati dalla rassegna;
- q) garantire la sospensione di proiezioni per sopraggiunti motivi di interesse pubblico o per la concomitanza con eventi istituzionali organizzati presso il complesso di Villa Reale, su espressa comunicazione da parte del Comune;
- r) su richiesta del Comune, provvedere alla messa in onda, prima della proiezione di ogni film in rassegna, edizione 2021 e 2022, di n. 1 spot promozionale della Città di Monza, fornito dal Comune di Monza, della durata di 10 secondi;
- s) predisporre l'attivazione della modalità online di fruizione del servizio, così come indicato al successivo art. 9, sostenendone le relative spese, qualora, al momento dell'avvio o durante la rassegna cinematografica, subentrassero disposizioni governative e/o regionali che impediscano la fruizione della rassegna nella modalità in presenza;
- t) garantire la seguente tariffazione massima di ingresso alle proiezioni cinematografiche:
 - biglietto intero € 6,50;
 - biglietto ridotto (ragazzi fino a 12 anni, over 65 da lunedì a venerdì) € 4,50;
 - in caso di attivazione della modalità online, di cui al successivo art.9, la tariffazione massima prevista dovrà essere di € 4,00 per ogni accesso alla piattaforma online;
- u) per l'edizione 2022 trasmettere al Comune, entro il 31 maggio 2022, il programma completo della Rassegna.

Il Concessionario inoltre dovrà farsi carico di tutti gli interventi relativi alla sicurezza e tutela dell'incolumità pubblica, secondo la normativa vigente ed eventuali specifiche disposizioni delle autorità competenti (Prefettura, Questura, Commissione Comunale di Vigilanza, Disposizioni ministeriali e regionali eventualmente in vigore al fine di contrastare la diffusione dell'epidemia da COVID-19 e lo svolgimento in sicurezza della manifestazione).

Il Concessionario dovrà svolgere il servizio sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti dei propri addetti, della committenza e dei terzi.

Art. 7 - Impegni del Comune

Il Comune si farà carico dei seguenti servizi e dei conseguenti provvedimenti, sempre finalizzati alla migliore riuscita della rassegna, in un rapporto collaborativo con il Concessionario:

- richiesta autorizzazione al Liceo Artistico Nanni Valentini e al Consorzio Villa Reale e Parco di Monza per la concessione degli spazi necessari alla realizzazione dell'iniziativa per tutto il periodo necessario, compresi i tempi di allestimento e smontaggio;
- per l'edizione 2021, stampa ed installazione di n. 10 pannelli monofacciali per i totem del Comune di Monza di cui alla lettera j) del precedente Art. 6, installati in base alla suddivisione grafica effettuata ai sensi della già menzionata lettera j);
- per la predisposizione della platea di massimo 600 posti, fornitura di n. 398 sedie monoscocca ignifughe a norma di legge, da custodirsi a carico del Concessionario;

- promozione dell'iniziativa attraverso i canali istituzionali dell'Ente, i canali di promozione turistica e l'Ufficio Stampa preposto.

Art. 8 - Avvio del servizio in pendenza di stipulazione del contratto

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), del D.L. 76/2020 convertito in legge 120/2020 è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

In tal caso la Stazione Appaltante si riserva di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con apposito verbale di avvio dell'esecuzione a firma del RUP e del concessionario, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, nonché degli eventuali requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura, previa costituzione della garanzia definitiva. In tal caso il verbale di consegna indica le prestazioni che il concessionario deve immediatamente eseguire.

Art. 9 - Sospensione del contratto - causa di forza maggiore

Nel caso di prolungamento dell'emergenza sanitaria COVID-19, in caso di forza maggiore o per altri sopravvenuti impedimenti non prevedibili al momento della stipulazione e non imputabili alle parti, che impediscano in via temporanea lo svolgimento delle prestazioni contrattuali "in presenza", il Concessionario dovrà:

- darne immediata comunicazione scritta al Comune di Monza, precisando le ragioni dell'interruzione del servizio "in presenza";
- attivare immediatamente la modalità online di svolgimento del servizio, secondo quanto indicato nel progetto tecnico presentato.

Con l'espressione "forza maggiore" si fa riferimento a qualunque evento inevitabile ed imprevedibile anche mediante l'uso dell'ordinaria diligenza.

Cessate le cause della sospensione, sarà onere del Concessionario comunicare la ripresa delle attività "in presenza".

L'attivazione della modalità online non comporterà riduzione del corrispettivo previsto.

Qualora si verificasse l'ipotesi di impossibilità assoluta di svolgimento del servizio di un'intera stagione, sia in presenza sia in modalità online, si provvederà a stabilire un nuovo termine contrattuale, posticipando la scadenza stabilita del contratto di un periodo pari a quello non svolto. In tal caso il corrispettivo verrà riconosciuto per le stagioni effettivamente svolte.

Nel caso di annullamento della manifestazione, sempre a causa di forza maggiore, al Concessionario non verrà riconosciuto alcun corrispettivo.

Qualora l'annullamento si verificasse solo per una stagione o nel corso di svolgimento di una stagione, il corrispettivo verrà riconosciuto proporzionalmente al periodo di servizio effettivamente svolto.

Art. 10 - Personale

Il servizio dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni assegnate.

Il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire, in ogni occasione, con la diligenza professionale del caso.

Il Concessionario dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Il Concessionario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs n. 81 del 9.04.2008 e s.m.i.).

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determina la risoluzione del contratto.

Il Concessionario, i suoi dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo nella realizzazione del servizio, compresi eventuali subappaltatori, dovranno osservare il Codice di comportamento adottato dal Comune di Monza e pubblicato sul sito internet comunale www.comune.monza.it nella sezione Amministrazione trasparente > Disposizioni generali > Atti Generali > Codici di condotta > Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Articolo 11 - Vigilanza e controllo

Il Concessionario, durante lo svolgimento delle attività previste, dovrà tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste formulate dal Comune e, all'occorrenza, apportare le necessarie integrazioni, senza che ciò possa comportare alcun aumento del corrispettivo.

Il Comune si riserva il potere di procedere a mezzo di propri organi ad ogni forma di controllo e di esame degli atti predisposti dal Concessionario nello svolgimento delle attività previste dal presente capitolato.

Il Concessionario dovrà tenersi a disposizione degli uffici comunali per ogni controllo ritenuto opportuno.

Per i controlli il Concessionario dovrà mettere a disposizione tutta la documentazione richiesta.

Eventuali spese relative ai controlli del presente articolo sono a carico del Comune.

Art. 12 - Pagamenti e fatturazione

Il Comune si impegna a corrispondere al Concessionario il corrispettivo risultante dall'atto di aggiudicazione ad esito della procedura di gara esperita.

I pagamenti sono subordinati alla stipulazione del Contratto e saranno effettuati dopo l'emissione di regolari fatture da parte del Concessionario secondo i termini previsti dalla normativa vigente. Dall'importo delle fatture saranno detratte le eventuali penalità applicate. In caso di R.T.I. l'importo verrà liquidato a favore della capogruppo.

L'importo annuale dovuto per la realizzazione della rassegna di riferimento sarà liquidato come segue:

- acconto, pari al 30%, entro 30 giorni dall'inizio del servizio a fronte dell'emissione di regolare fattura;

- il saldo, pari al 70%, a conclusione della rassegna, previa verifica della regolarità della prestazione.

Contestualmente alla fattura di saldo il Concessionario dovrà fornire al Comune opportuna documentazione sull'andamento dell'iniziativa e il rendiconto economico consuntivo, corredati da distinte SIAE e da copia fatture quietanzate.

La liquidazione delle fatture avverrà solo dopo la verifica dei controlli previsti dalle normative vigenti.

In caso di fattura o documentazioni irregolari, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte del Comune di Monza.

Il Comune si riserva la facoltà di procrastinare il pagamento qualora insorgano contestazioni a tale titolo.

Nelle ipotesi di inadempienza contributiva o di inadempienza retributiva del Concessionario, l'amministrazione comunale interverrà in sua sostituzione applicando gli art. 30 D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Art. 13 - Fatturazione elettronica

Ai sensi della legge n. 244/2007 e del D.M. n. 55 del 03/04/2013, le parti si danno reciprocamente atto che le fatture relative al presente contratto sono trasmesse solo ed esclusivamente in forma elettronica.

Il Codice Univoco Ufficio del Comune, al quale il Concessionario deve indirizzare le eventuali fatture elettroniche è il seguente: UF3A7H.

Oltre al “Codice Univoco Ufficio” che deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, il Concessionario deve altresì indicare nella fattura anche il “codice identificativo gara” - codice CIG.

Fatto salvo eventuale assoggettamento a regimi speciali, per le fatture verrà applicato il nuovo meccanismo di assolvimento dell’IVA previsto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della legge 190/2014 denominato “scissione dei pagamenti (c.d. “split payment”). Pertanto, in base all’art. 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015, sulle fatture dovrà essere riportata l’annotazione “SCISSIONE DEI PAGAMENTI”.

Art. 14 -Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 il Concessionario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Tali obblighi devono inoltre essere rispettati anche dai soggetti terzi individuati dal Concessionario per la fornitura di prodotti e/o servizi.

Il Comune potrà richiedere al Concessionario copia della documentazione relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dei suddetti soggetti terzi fornitori di prodotti e/o servizi.

Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque non oltre sette giorni ogni variazione relativa ai dati trasmessi (estremi del conto corrente dedicato, persone delegate ad operare sul conto e relativo codice fiscale).

Art. 15 - Responsabilità del Concessionario

Il Concessionario svolge il servizio sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti dei propri addetti, della committente e dei terzi; pertanto deve adottare, nell’esecuzione di tutte le prestazioni, ogni procedimento ed ogni cautela necessaria a garantire l’incolumità dei propri addetti, anche nei confronti dei rischi riconducibili alla conduzione degli spazi in cui si svolge il servizio, e dei terzi.

Il Comune è sollevato da qualunque pretesa e azione che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell’assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna.

Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dalla garanzia definitiva, con obbligo di immediato reintegro. Esso è pure responsabile dell’operato e del contegno dei dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo e degli eventuali danni che da essi possono derivare al Comune o a terzi.

Qualora il Concessionario non dovesse provvedere al risarcimento del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, il Comune è autorizzato a trattenere il relativo importo dalla garanzia definitiva, con l’obbligo di immediato reintegro.

Art. 16 - Esecuzione in danno

Qualora il Concessionario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto della concessione con le modalità ed i tempi previsti, si applicheranno le penali di cui all’art. 17 del presente Capitolato.

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penalità, Il Comune potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti del Concessionario, ovvero, in mancanza sulla garanzia definitiva, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente integrata.

La mancata esecuzione del servizio per cause imputabili al concessionario comporterà la risoluzione del contratto oltre all'applicazione della penale pari al 10% del valore della concessione e al risarcimento del danno subito dall'Amministrazione comunale.

Art. 17 - Penali

Qualora lo svolgimento delle attività di servizio previste nel presente capitolato non vengano svolte correttamente e/o non consentano la realizzazione della rassegna per cause non imputabili a forza maggiore, saranno applicate le seguenti penalità:

- a) Per ogni mancata proiezione, per esclusiva responsabilità del Concessionario (anche in caso di svolgimento del servizio in modalità online), € 800,00;
- b) Per ogni mancata esecuzione degli spettacoli previsti, € 300,00;
- c) Per il mancato rispetto delle prescrizioni e cautele indicate dal Liceo Artistico Nanni Valentini nell'utilizzo degli spazi messi a disposizione, € 800,00;
- d) Per ogni mancata anteprima prevista, € 800,00.
- e) Mancata attivazione della modalità online prevista dall'art. 9, € 800,00
- f) per ogni altra violazione del presente capitolato verrà applicata la penale dell'1 per mille del valore della concessione;

Le penali in qualsiasi caso non potranno essere comunque superiori complessivamente al 10% del valore della concessione, pena la risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, trasmessa via PEC al Concessionario, il quale avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dal Comune di Monza.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni il Comune di Monza procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

E' fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Art. 18 - Garanzia definitiva

L'Aggiudicatario, a copertura degli impegni da assumere con il presente atto, costituirà, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., garanzia definitiva secondo gli importi e le modalità previste dal medesimo articolo.

In caso di presentazione di garanzia fideiussoria, la stessa dovrà contenere le seguenti clausole:

- che il fideiussore si impegna ad effettuare, dietro semplice richiesta del Comune, il versamento della somma dovuta, entro il termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta suddetta;
- l'esclusione del beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c.;
- l'esclusione della decadenza di cui all'art. 1957 c.c.;
- l'inefficacia nei confronti dell'Ente garantito dell'omesso versamento dei premi.

Le fideiussioni/polizze dovranno essere rese in favore del "Comune di Monza" e intestate all'Aggiudicatario.

La polizza potrà essere rilasciata anche da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'Art.161 del D.Lgs 24 febbraio 1998 n.58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia dovrà avere validità temporale fino all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione o della Verifica di Conformità e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte

dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Aggiudicatario.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Aggiudicatario di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

L'Amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante la concessione in confronto ai risultati della liquidazione finale.

In caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Aggiudicatario, l'Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione definitiva per le maggiori spese sostenute per il completamento delle prestazioni, nonché per eventuali ulteriori danni conseguenti.

In caso di inadempienze dell'Aggiudicatario per l'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori che espletano la prestazione, l'Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Aggiudicatario.

In ogni caso il deposito cauzionale deve essere effettuato, a pena decadenza, con un unico tipo di valori.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la decadenza dell'affidamento.

Nel caso di mancato o inesatto adempimento contrattuale, il Comune avrà diritto di valersi della garanzia definitiva prestata e di cui in premessa.

La garanzia, escutibile a prima richiesta, dovrà avere validità dalla data di accettazione del servizio.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Aggiudicatario.

La garanzia sarà svincolata alla scadenza del contratto, dietro dichiarazione del Comune in ordine all'integrale adempimento delle obbligazioni, nonché all'insussistenza di danni alle strutture ed agli impianti attestata da verbale redatto in contraddittorio.

Ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di ulteriore garanzia.

Per quanto altro non espressamente specificato, si rinvia a quanto stabilito dalla normativa vigente.

Art. 19 - Assicurazione

Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone e/o cose, in virtù dell'esecuzione delle Prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze occorse in occasione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi nominati dall'Aggiudicatario.

Il concessionario si obbliga a manlevare e tenere indenne il Comune di Monza dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Il concessionario è responsabile per ogni eventuale danno che lo stesso o propri collaboratori, dipendenti, contraenti arrecheranno a persone e/o cose nello svolgimento delle attività connesse al presente Capitolato.

In ragione di quanto precede, senza limitare o ridurre le obbligazioni assunte in base al presente Capitolato Speciale di concessione, per le quali il concessionario dovrà rispondere integralmente, il concessionario si impegna a stipulare le seguenti coperture assicurative:

- una polizza assicurativa a garanzia della Responsabilità civile verso terzi ("RCT"), per danni (morte, lesioni personali e danni a cose) a Terzi con un massimale non inferiore ad € 5.000.000 per sinistro e periodo assicurativo in conseguenza a fatti verificatisi in relazione alle attività oggetto della presente Concessione;
- una polizza assicurativa a garanzia della Responsabilità civile prestatori d'Opera ("RCO") per infortuni e le malattie professionali subiti dai prestatori di lavoro di cui l'Aggiudicatario si avvarrà nell'esercizio della attività svolte oggetto del presente Capitolato con un massimale non inferiore ad € 5.000.000 per sinistro, con un limite per prestatore infortunato non inferiore ad € 1.500.000;

Il concessionario dovrà trasmettere al Comune di Monza copia delle polizze di cui sopra prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, e si impegna a presentare copia della quietanza o appendice di proroga da far pervenire al Comune prima della scadenza di ogni periodo assicurativo. In alternativa alla stipulazione della polizza come sopra riportato, il Concessionario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC già attivata, avente le stesse caratteristiche sopra indicate. In tal caso si dovrà produrre una appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche l'attività di esecuzione dell'attività svolta per conto del Comune di Monza. Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate al Comune e preventivamente accettate dallo stesso.

Il concessionario dovrà dare immediata comunicazione oltre che alla Compagnia di Assicurazione anche al Comune di Monza di ogni evento suscettibile di arrecare danno e di ogni sinistro comunque segnalato o avvenuto in danno di persone e/o cose e dovrà tenere aggiornato il Comune di Monza di ogni sviluppo in merito.

Resta inoltre inteso che il concessionario dovrà essere in possesso delle assicurazioni obbligatorie previste dalla legge, tra le quali le assicurazioni contro gli infortuni per i propri dipendenti ai sensi di legge (INAIL - prevenzione contro gli infortuni e altre assicurazioni sociali) e le assicurazioni della Responsabilità Civile Auto (R.C.A.), con massimale unico per evento non inferiore a quello previsto dalla legge, per l'utilizzo e la circolazione di veicoli del concessionario nelle aree pubbliche o ad esse equiparate.

Il Concessionario, essendo responsabile di qualsiasi danno, incidente e/o inconveniente causato in connessione alla esecuzione della Concessione, manleva comunque il Comune da ogni responsabilità diretta e/o indiretta sia civile, sia penale, sia amministrativa. Le coperture assicurative avranno efficacia a partire dall'inizio dell'esecuzione del contratto e cesseranno dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o della verifica di conformità del servizio.

Resta inteso che eventuali franchigie contrattuali previste nelle polizze resteranno a totale carico del Concessionario.

Art. 20 - Cessazione e risoluzione del contratto

Il contratto potrà esser risolto oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del codice civile e dall'art. 176 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. per il venir meno della fiducia nei confronti del Concessionario, previa diffida ad adempiere entro i termini assegnati, dovuta a reiterate violazioni degli obblighi previsti nel presente contratto o al verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con il pubblico servizio.

Costituiscono inoltre motivo di risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., le seguenti fattispecie:

- per motivi di pubblico interesse, in qualunque momento;
- apertura di una procedura di concordato preventivo, di fallimento a carico dell'impresa o altre procedure derivanti da insolvenza (sequestro e/o pignoramento);
- grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo;
- frode, negligenza grave nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;

- perdita dei requisiti di cui all'art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché dei requisiti di idoneità professionale;
- subappalto non autorizzato;
- casi stabiliti dall'art. 108 - 176 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- importo delle penali superiore al 10% (dieci per cento) del valore della concessione;
- violazione delle disposizioni e degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i.;
- violazioni della normativa in materia di sicurezza;
- mancata osservanza da parte del Concessionario, dei suoi dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'opera, compresi eventuali subappaltatori, del Codice di comportamento adottato dal Comune di Monza e pubblicato sul sito internet comunale www.comune.monza.it nella sezione Amministrazione trasparente > Disposizioni generali > Atti Generali > Codici di condotta > Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- violazione del Codice etico adottato dal Comune di Monza e accettato dal concessionario al momento della partecipazione alla gara quale condizione indispensabile ai fini dell'affidamento del contratto;
- altre cause di risoluzione previste dal presente capitolato.

In caso di risoluzione anticipata del contratto per causa imputabile all'impresa, il Comune incamererà la cauzione, rimanendo altresì impregiudicata ogni azione per eventuali maggiori danni. Il Comune, a norma dell'art. 1456 del c.c., si avvarrà della clausola risolutiva espressa al verificarsi delle ipotesi sopra richiamate.

ART. 21 - Revoca della concessione

Il Comune può procedere alla revoca della concessione ai sensi dell'art. 21-quinquies della L. 241/1990 e ai sensi dell'art. 176 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'atto di revoca è preceduto da formale comunicazione al Concessionario con raccomandata A.R. o PEC. La revoca del contratto è disposta con specifico atto del Comune ed ha effetto dal giorno stabilito nell'atto stesso.

Art. 22 - Recesso

In conformità alle prescrizioni dell' art. 1, c.13 del decreto legge n. 95/2012 convertito con modificazioni con Legge 135/2012, il Comune ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione al Concessionario con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri di eventuali convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto stipulato e il Concessionario non acconsenta ad una modifica, proposta dal Comune, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Dalla data del recesso il Concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune.

Il diritto di recesso potrà essere esercitato anche dal Concessionario solo nel caso di cause di forza maggiore o altre gravi, sostanziali ed imprevedibili cause non imputabili allo stesso.

L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo di raccomandata A.R./PEC al Comune almeno 60 giorni prima.

Il Concessionario che ha esercitato il diritto di recesso non potrà vantare alcun diritto nei confronti del Comune, se non limitatamente ai servizi già eseguiti e riconosciuti.

Art. 23 - Variazione struttura e/o assetto aziendale

Il Concessionario è tenuto a comunicare al Comune, entro 30 giorni dal verificarsi, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. La mancata comunicazione si configura come inadempimento contrattuale e come tale sanzionata con la risoluzione del medesimo ed il risarcimento del danno. Si applica l'art. 175 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Art. 24 - Divieto di cessione del contratto

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto ai sensi dell'art. 106 e 175 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 25 - Subappalto

L'eventuale subappalto sarà regolato in base all'art. 105 e 174 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Il subappalto sarà ammesso nel rispetto e secondo le prescrizioni del D.Lgs.n.50/2016, disapplicando il limite di cui all'art.105 c.2, secondo quanto statuito dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea Sez.V, del 26 settembre 2019, causa C-63/18.

Art. 26 - Diritti di autore

Tutti i dati relativi all'esecuzione del servizio resteranno di proprietà del Comune, che ne potrà disporre per qualsiasi uso consentito.

I dati acquisiti dal Concessionario nell'espletamento del servizio affidato, e i loro aggiornamenti, sono di proprietà del Comune di Monza, che in qualunque momento deve poterne liberamente disporre. Deve essere garantita l'accessibilità ai database contenenti tali dati e la loro leggibilità in formato aperto. Se ciò non è possibile, è obbligatorio garantirne la trasmissione periodica in formato aperto ogni 3 mesi al Comune di Monza. Al termine del contratto tutti i dati acquisiti e aggiornati, inerenti al servizio, devono essere trasmessi al Comune di Monza in formato aperto entro 15 giorni dalla conclusione del contratto. In caso di inadempimento verranno applicate le penali previste dall'art. 17.

Art. 27 - Spese

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa con l'intervento del Segretario Generale quale ufficiale rogante dell'Ente, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice dei contratti.

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese contrattuali, diritti di segreteria, bolli e ogni tassa, imposta, ecc. presente e futura esclusa l'IVA, imposta sul valore aggiunto, per la quale l'aggiudicatario avrà diritto di rivalsa a norma di legge.

Art. 28 - Controversie

Tutte le controversie in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del presente contratto o al medesimo connesso verranno deferite in via esclusiva al Foro di Monza, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 206 e 208 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Art. 29 - Richiamo a norme generali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa espresso rinvio alle vigenti disposizioni legislative, con particolare riferimento al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) per l'esecuzione del contratto, nonché le disposizioni del Codice Civile, delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia in quanto compatibili.

Art. 30 - Trattamento dei dati personali

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Monza saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati

personali è il Comune di Monza. L'interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.

L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo www.comune.monza.it.

Titolare del trattamento: Comune di Monza - Piazza Trento e Trieste - 20900 Monza.

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'Ente è il seguente soggetto:

DPO	P.IVA	Via/Piazza	CAP	Comune	Nominativo del DPO
LTA S.r.l.	14243311009	Via della Conciliazione 10	00193	Roma	Recupero Luigi

IL RUP (*)
Dott.ssa Laura Brambilla

() Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*